

Co.Re.Com. Cal/Nic

DELIBERAZIONE N.294

Oggetto: DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA – STUDIO LEGALE MARINO c/ TELECOM ITALIA

Utenza: xxxxx

IL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI

Nella seduta del giorno 24/10/2014 , svolta presso la sede del Consiglio Regionale della Calabria, via Cardinale Portanova Reggio Calabria, in cui sono presenti:

Prof. Alessandro Manganaro	Presidente
Prof. Carmelo Carabetta	Componente
Dott. Gregorio Corigliano	Componente

e Avv. Rosario Carnevale, Direttore del Co.Re.Com. Calabria;

Visti:

la legge 31 luglio 1997, n. 249, "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", in particolare l'art. 1, comma 6, lett. a), n. 14;

la legge 14 novembre 1995, n. 481, "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";

il Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262, di approvazione del testo del Codice civile;

l'art. 84 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, " Codice delle comunicazioni elettroniche";

la legge della Regione Calabria 22 gennaio 2001, n. 2, "Istituzione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni- Co.Re.Com." e succ. modif. ed int.;

la propria deliberazione n. 5 del 10 giugno 2009, recante: "Regolamento interno di organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni";

la deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 173/07/CONS., "Regolamento in materia di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti" e succ. modif. ed int.;

la deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 73/11/CONS., "Approvazione del regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti ed operatori e individuazione delle fattispecie di indennizzo automatico" ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lett. g), della legge 14 novembre 1995, n.481;

la deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 274/07/CONS., "Modifiche ed integrazioni alla delibera 4/06/CONS: Modalità di attivazione, migrazione e cessazione nei servizi di accesso;

l'Accordo quadro tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, sottoscritto in data 4 dicembre 2008;

la Convenzione per l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, sottoscritta tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed il Co.Re.Com. Calabria in data 16 dicembre 2009 ed, in particolare, l'art. 4, comma 1, lett. e);

la deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 179/03/CSP, all. A, "Direttiva generale in materia di qualità e carte dei servizi di telecomunicazioni";

l'istanza del 25 giugno 2014, acquisita al prot. Co.Re.Com. Calabria n. 29681, con cui il ricorrente, ha chiesto l'intervento di questo organismo per la definizione della controversia in essere con la Società Telecom; ai sensi degli artt. 14 e ss. del Regolamento in materia di procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti, approvato con delibera 173/07/Cons. e succ. modif. ed int.;

la nota del 2 luglio 2014 (prot. n. 30891), con cui il Responsabile del procedimento ha comunicato alle parti, ai sensi dell'art. 15 del summenzionato Regolamento, l'avvio del procedimento finalizzato alla definizione della deferita controversia;

gli atti del procedimento e la documentazione acquisita nel corso dell'istruttoria;

Considerato quanto segue:

Oggetto della controversia e risultanze istruttorie

Il ricorrente, ha depositato presso questo Co.Re.Com., istanza di definizione della controversia, e ha specificato che: *"il 3 marzo 2014 ha richiesto tramite pec l'esibizione del contratto relativo all'utenza in oggetto intestata allo studio legale Marino"*.

Posto che il tentativo di conciliazione si è concluso con un verbale di mancata conciliazione, ha chiesto - come già detto - di definire l'odierna controversia, allegando documentazione comprovante quanto da esso dichiarato, al fine di ottenere dall'operatore:

- *"copia del contratto di cui trattasi";*
- *"il rimborso delle spese".*

Con nota del 2 luglio 2014, sono stati chiesti alle parti i chiarimenti istruttori ritenuti necessari.

L'operatore e l'istante hanno prodotto memoria difensiva e documentazione a supporto della rispettiva posizione. Telecom, con propria memoria ha contestato la ricostruzione della vicenda effettuata dall'istante e ne ha rilevato l'infondatezza, ne ha richiesto il rigetto con ogni conseguenza di legge, argomentando che:

- *"l'istanza è stata presentata al Co.Re.Com. Calabria il 27 marzo 2014 dopo 24 giorni dalla richiesta inviata a Telecom";*
- *"l'utenza de qua non è presente sul sistema commerciale business è pertanto non è possibile fornire notizie di dettaglio;*
- *"l'utenza risulta cessata per disdetta il 12 ottobre 2012 passaggio ad altro OLO, in caso di detto passaggio, il customer care non ha visibilità sullo storico dell'utenza non essendo più contrattualizzata con Telecom";*
- *"non sussistono responsabilità in capo a Telecom".*

L'istante con note di replica ha evidenziato:

- *"l'irricevibilità delle memorie del gestore avendole inviate ad un indirizzo errato";*
- *"e che l'istanza di primo grado aveva per oggetto la mancata risposta ai reclami/esibizione contratto".*

Motivi della decisione

1. In tema di rito.

Preliminarmente, si osserva che l'istanza non soddisfa i requisiti di cui all'art. 14 del Regolamento, in quanto l'oggetto del presente procedimento, riguarda la richiesta dell'istante circa l'esibizione del contratto sottoscritto con Telecom; considerato che: l'istante non ha contestato l'esistenza e la valida conclusione di un contratto di telefonia, bensì solo il mancato invio del modulo contrattuale cartaceo, tale richiesta non rientra tra le competenze del Co.Re.Com.

Al riguardo, infatti, occorre richiamare quanto previsto dall'art. 19, comma. 4, del. AGCOM 173/07/CONS ai sensi del quale: "L'Autorità, con il provvedimento che definisce la controversia, ove riscontri la fondatezza dell'istanza, può condannare l'operatore ad effettuare rimborsi di somme risultate non dovute o al pagamento di indennizzi nei casi previsti dal contratto, dalle carte dei servizi, nonché nei casi individuati dalle disposizioni normative o da delibere dell'Autorità". Tale disposizione, unitamente alle indicazioni fornite dalla del. AGCOM 529/09/CONS, delimita e circoscrive il contenuto della pronuncia di definizione, da intendere come vincolato alla esclusiva possibilità per il Co.Re.Com. di condannare l'operatore al rimborso (o storno) di somme non dovute e alla liquidazione di indennizzi.

Alla luce di tali previsioni, si ritiene che esuli dal contenuto vincolato della pronuncia di definizione la richiesta volta all'esibizione del contratto.

L'udienza di discussione per il presente ricorso non si è tenuta, in quanto non è stata richiesta espressamente dalle parti e non è stata ritenuta necessaria ai fini dell'odierna decisione.

Non ricorrono, nella fattispecie, le condizioni per il rimborso delle spese.

Per tutto quanto sopra esposto.

Vista la proposta di decisione del Direttore del Co.Re.Com. Calabria Avv. Rosario Carnevale, resa ai sensi dell'art. 19 del Regolamento in materia di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti;

Udita la relazione del Presidente di questo Comitato, Prof. A. Manganaro, nell'odierna seduta;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge.

DELIBERA

1) Il rigetto per le motivazioni di cui in premessa, dell'istanza presentata dal ricorrente nei confronti della società Telecom.

2) E' fatta salva per l'istante la possibilità di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito, come previsto dall'articolo 19, comma 5, del Regolamento in materia di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti, approvato con deliberazione Agcom n. 173/07/CONS;

3) Come disposto dall'art. 19, comma 3, del Regolamento suindicato "il provvedimento di definizione della controversia costituisce un ordine dell'Autorità ai sensi dell'articolo 98, comma 11, del decreto legislativo 1 agosto 2003 n. 259";

4) La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata nel Bollettino Ufficiale e sul sito web dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e sul sito web del Co.Re.Com. Calabria, assolvendo in tal modo ad ogni obbligo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge n. 69/2009;

Ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lett. b), del Codice del Processo Amministrativo, approvato con d. l.vo 2 luglio 2010, n. 104, il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva.

Ai sensi dell'articolo 119 del medesimo Codice il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica dello stesso.

I Componenti

F.to Prof. Carmelo Carabetta

F.to Dott. Gregorio Corigliano

Il Presidente

F.to Prof. Alessandro Manganaro

V. Il Direttore

F.to Avv. Rosario Carnevale